



Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022 (di seguito “decreto”), le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

- 1.2 Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello di "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (di seguito "Dichiarazione"), con le relative istruzioni. Nella Dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
- 1.3 In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato secondo quanto disposto nei punti 1.2 e 1.4.
- 1.4 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione, in base a quanto disposto dal punto 1.3. Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
- 1.5 Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.
- 1.6 Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni di cui al punto 1.2 saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. *Modalità e termini per l'invio della Dichiarazione*

- 2.1 La Dichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante:

- a) il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegare al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2.2 A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Dichiarazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2.3 La Dichiarazione è inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022.

2.4 I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, inviano la Dichiarazione entro il termine di cui al punto 2.3 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'articolo 1 del decreto sono tenuti a presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione.

2.5 Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini di cui ai punti 2.3 e 2.4 ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

2.6 Nello stesso periodo di cui ai punti 2.3 e 2.4 è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

2.7 Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto, per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1. La Dichiarazione va comunque presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

3. Modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici

3.1 L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni, tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici.

3.2 Le specifiche tecniche saranno rese disponibili all'interno dello stesso portale Siatelv2-Puntofisco.

4. Trattamento dei dati

4.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 3 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'articolo 1 del decreto presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i

massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 (di seguito “*Temporary Framework*”), nonché, ai fini dell'applicazione della citata Sezione 3.12, le ulteriori condizioni richiamate nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto. Il comma 5 dello stesso articolo 3 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Inoltre l'articolo 4 del decreto prevede che in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo è possibile procedere alla restituzione volontaria dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o alla sottrazione degli stessi da aiuti successivamente ricevuti dalla medesima impresa, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

4.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

4.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la Dichiarazione (es. rappresentante legale);
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi agli aiuti elencati nell'articolo 1 del decreto fruiti;
- i dati anagrafici (codice fiscale) delle imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'autodichiarazione, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

4.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione e comunque non oltre il termine massimo previsto dalle norme unionali in materia di aiuti di Stato.

4.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'autodichiarazione venga effettuata mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate o mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

4.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'autodichiarazione.

4.7 Sul trattamento dei dati personali relativo all'autodichiarazione è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2022, ha previsto che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'articolo 1 del medesimo decreto presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione, le ulteriori condizioni richiamate nel comma 2 del citato articolo 3.

L'articolo 4 del decreto disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione volontaria dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o alla sottrazione dello stesso da aiuti successivamente ricevuti, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Il presente provvedimento, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 4, definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità di riversamento volontario degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Con il presente provvedimento è, altresì, approvato l'allegato modello di "Dichiarazione

sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19", con le relative istruzioni. Nella Dichiarazione andranno, inoltre, indicati gli eventuali importi eccedenti i limiti dei massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti.

In particolare, viene previsto che la Dichiarazione è inviata, dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, viene previsto che la Dichiarazione è inviata entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agazia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 aprile 2022

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente